

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (1454), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i> |
| CAPPIELLO (PSI) | 5, 7, 13 e <i>passim</i> |
| COCO (DC) | 14 |
| COVI (Repubbl.) | 5, 13, 14 |
| DI LEMBO (DC) | 5, 14 |
| FABJ RAMOUS (PDS) | 5, 14 |
| FILETTI (MSI-DN), relatore alla Commissione | 2, 6, 14 |
| MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 7, 13, 14 |
| PINTO (DC) | 6, 14 |
| ZOSO (DC) | 5, 13 |

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (1454), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica», già approvato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore Filetti di riferire alla Commissione.

FILETTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1454, approvato dalla Camera dei deputati, ha per oggetto modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in materia di criminalità informatica. La nuova normativa proposta poggia sulle considerazioni che lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche ed il loro impatto con la società moderna rendono indispensabile una specifica regolazione del fenomeno e la delineazione di alcune nuove figure di reato, in riferimento alle più diffuse e gravi attività lesive di interessi di particolare rilievo nel settore informatico.

Durante la trattazione di due iniziative legislative davanti l'altro ramo del Parlamento (l'una di ordine parlamentare del deputato Ciccio Messere ed altri e l'altra governativa assunta come testo base) è stata estrinsecata qualche perplessità sulla scelta di politica mirante ad individuare nuove figure di reato ed è stata sostenuta la tesi per la quale, al fine di non stravolgere l'impianto del codice penale, sarebbe preferibile affidare alla giurisprudenza il compito di tutelare le nuove esigenze attraverso una interpretazione estensiva delle fattispecie criminose già esistenti.

Al fine di fugare tali perplessità, però, è stato fondatamente rilevato, ed anch'io ritengo di evidenziare, che il Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni, in materia di reati informatici, sicchè lo Stato italiano è necessitato di adeguare la propria legislazione alle direttive impartite dall'organismo sopranazionale, così come, peraltro, numerosi Stati europei ed extraeuropei in questi ultimi anni hanno operato, dandosi una specifica legislazione penale in materia di criminalità informatica (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, Svezia, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone).

È comunque innegabile che il nostro codice penale sulla materia lascia aperti alcuni spazi non tutelati, sicchè, in relazione all'innegabile stadio di evoluzione tecnologica, appare necessario - come è scritto nella relazione che precede il disegno di legge governativo - «individuare ed adottare nuove norme che consentano allo Stato e alla società civile di difendersi da comportamenti che, in quanto incidenti su sistemi di vitale rilevanza, rappresentano un gravissimo pericolo per la collettività intera».

Riconosciuta tale esigenza e sorto il problema di carattere generale, concernente la scelta tra l'introduzione delle nuove figure di reato nel codice penale vigente, da inserire in un apposito titolo del Libro II da destinare esclusivamente ad esse, oppure la riconduzione dei nuovi reati alle figure già esistenti, che ad essi appaiono più vicine pur nella loro autonomia; sembra preferibile ed accettabile la seconda soluzione, tenuto anche conto che il criterio seguito dal legislatore nel 1930 nel prevedere i vari raggruppamenti dei reati è ispirato all'unità dell'oggetto giuridico.

Circa, poi, la delimitazione del campo dell'intervento di integrazione normativa, il testo legislativo al nostro esame considera che i fatti commessi sul sistema informatico o su sue parti o accessori divergono rispetto ai fatti commessi con il mezzo del sistema. Rilevato che nel primo sottogruppo rientra ad esempio l'abusiva utilizzazione del *software*, mentre nel secondo si inquadrano gli illeciti, commessi tramite abuso delle banche dati, in prevalenza lesivi della cosiddetta «riservatezza informatica», il testo opta per la necessità di una adeguata previsione sanzionatoria quanto alla tutela penale del *software*, intervenendo con apposita norma e provvede, in relazione alla riservatezza informatica, con specifiche norme riflettenti le banche-dati pubbliche e quelle private e comunque le altre figure o condotte criminose ipotizzabili in proposito e che siano diverse da quelle formanti oggetto dell'articolo della legge 1° aprile 1981 n. 121, relativa al nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

È da sottolineare altresì che, ai fini dell'adeguamento della legislazione italiana alle direttive comunitarie che propongono due diverse liste di reati informatici da introdurre (una minima e l'altra facoltativa), è operata la scelta di non potere limitare la previsione dei nuovi reati alla prima di dette liste e si procede all'indispensabile coordinamento di disposizioni da inserire nel codice penale con il nuovo codice di procedura penale.

Il disegno di legge individua i comportamenti ai quali attribuire rilevanza penale ed all'uopo si ispira ampiamente ai comportamenti indicati dal Consiglio d'Europa nella cosiddetta lista minima che configurano i reati relativi alla frode informatica, al falso informatico, al danneggiamento riguardante dati o programmi informatici, al sabotaggio informatico, all'accesso non autorizzato, alla intercettazione non autorizzata, alla riproduzione non autorizzata di un programma informatico protetto ed alla riproduzione non autorizzata di una topografia; il disegno di legge infine, disciplina le ipotesi rientranti nella cosiddetta lista facoltativa riflettenti particolarmente l'alterazione dei dati o dei programmi informatici, lo spionaggio informatico, l'utilizzazione non autorizzata di un elaboratore e l'utilizzazione non autorizzata di un programma informatico protetto.

Venendo ora all'esame analitico delle singole norme del disegno di legge, in sede di sintetica relazione introduttiva sembra a me conferente sottolineare che l'articolo 1 inserisce all'articolo 392 del codice penale un comma con il quale, agli effetti della legge penale, la nozione legale della «violenza sulle cose», già comprensiva dei fatti di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, viene estesa ad una serie di comportamenti incidenti su programmi informatici o sul funzionamento di sistemi informatici o telematici.

L'articolo 2, sostituendo l'intero articolo 420 del codice penale, disciplina *ex novo* il reato concernente l'attentato a impianti di pubblica utilità.

L'articolo 3 inserisce la previsione del «falso informatico» e cioè della falsificazione dei documenti informatici.

L'articolo 4 punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o automatico o il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto.

L'articolo 5 sostituisce il quarto comma dell'articolo 616 del codice penale ed estende la nozione di «corrispondenza» alla comunicazione informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

L'articolo 6 introduce gli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale estendendo alle comunicazioni informatiche o telematiche la tutela prevista dall'articolo 617 del codice penale per le comunicazioni telefoniche o telegrafiche.

Gli articoli 7 e 8, al fine della repressione della criminalità informatica, estendono la tutela dell'inviolabilità dei segreti ai supporti informatici e a qualsiasi altra forma di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

L'articolo 9 e l'articolo 10 disciplinano rispettivamente il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici e quello di frode informatica, mentre l'articolo 11 dispone che nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 del codice penale ed a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

L'articolo 12 a sua volta, contiene una interpolazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, stabilendo che quando si procede a intercettazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

L'articolo 13, infine, estende la facoltà del procuratore della Repubblica competente per territorio di autorizzare con decreto anche l'intercettazione di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici.

Questo è, in sintesi, il *petitum* del disegno di legge al nostro esame, per il quale ritengo che la Commissione giustizia in sede deliberante possa esprimere nel suo complesso voto di approvazione, senza bisogno di alcun emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Filetti per la puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COVI. Signor Presidente, sono d'accordo con le conclusioni testè formulate dall'onorevole relatore, il quale ha svolto una relazione compiuta che ho ascoltato con attenzione.

Scorrendo la relazione accompagnatoria e il testo del disegno di legge, mi sono accorto come sarebbe difficile intervenire con proposte emendative, poichè tutte le norme sono meritevoli di approvazione.

Pertanto concordo con quanto detto dal senatore Filetti, nel senso che il disegno di legge può essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, concordo con quanto detto dal relatore. Anch'io ho avuto agio di seguire, proprio per la chiarezza con cui il senatore Filetti ha illustrato il disegno di legge, passo per passo la corrispondenza tra la relazione e il testo del disegno di legge.

Non mi sarebbe possibile non approvare questo testo, anche perchè sarei in estrema difficoltà se dovessi avanzare censure su un disegno di legge che trovo veramente compiuto e che non abbiamo altro compito se non di approvarlo, come hanno fatto i nostri colleghi della Camera.

DI LEMBO. Signor Presidente, mi rendo conto che sia molto difficile affrontare argomenti così importanti in breve tempo; però, aderendo alla puntuale e precisa relazione del senatore Filetti, nonchè alle dichiarazioni dei colleghi intervenuti, anche se le norme potrebbero apparire suscettibili di miglioramento, al punto in cui siamo, la scelta migliore e quella già indicata di approvare il testo senza apportare alcuna modificazione.

Per queste ragioni ritengo di esprimere voto favorevole, così come hanno annunciato tutti i senatori degli altri Gruppi che mi hanno preceduto.

CAPPIELLO. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista ringrazio, anzitutto, il senatore Filetti per la sua relazione sempre puntuale, intelligente, frutto non solo di una antica esperienza ma di un approccio di grande equilibrio, sempre dimostrato sia in Commissione che in Aula, rispetto ai provvedimenti via via presi in esame.

Mi rendo conto che questo disegno di legge, *prima facie*, appare di grande rilevanza in una materia che ha bisogno di essere regolata all'interno del codice. Credo sia assolutamente da condividere la relazione del collega Filetti atteso che da parte del Consiglio d'Europa c'è stato un invito agli Stati membri ad adeguare la propria legislazione alla normativa in essere in altri Paesi.

Per queste ragioni credo sia opportuno e necessario non presentare emendamenti ed approvare il testo pervenuto dalla Camera, così ben illustrato dal relatore.

ZOSO. Signor Presidente, la relazione è stata molto chiara ed efficace. Considerate anche le posizioni dei colleghi già emerse non ho alcuna intenzione di presentare emendamenti.

Tuttavia, voglio sollevare un problema. Il Presidente ricorderà che tempo addietro ho presentato un'interrogazione su un tema analogo. L'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame regola in modo preciso le garanzie riguardo l'utilizzo delle intercettazioni informatiche e telematiche, ma non investe il problema delle garanzie riguardo l'utilizzo delle prove su supporto informatico e telematico. Sollevo il problema per far meditare il relatore e i colleghi.

Alla mia interrogazione è seguita una risposta «pénosa» da parte del Ministero, tanto che ho inviato una lettera al Ministro in via breve, in cui ho denunciato questa risposta improvvida: il Ministro mi ha assicurato che avrebbe affrontato l'argomento.

Nei procedimenti sempre più spesso vengono rinvenute prove su supporto informatico, su *floppy-disk* che vengono affidati a periti che da soli li decrittano o li trascrivono. Colleghi, tutti sapete che questi dischetti hanno il pregio o il difetto di poter essere manipolati a piacimento senza che rimanga traccia di tale manipolazione.

Le difficoltà sono duplici: può esserci il perito che, per compiacere un magistrato in difficoltà, artificiosamente introduce dei dati sul dischetto; oppure ci può essere un imputato che ricorre al perito per alterare i dati. In ogni caso di queste manipolazioni non rimane traccia.

Voglio, inoltre, evidenziare che i tribunali e le procure tendono sempre più a ricorrere agli stessi periti che di questa scelta si fanno non solo vanto, ma pregio; anche molte aziende del settore informatico ricorrono a questi stessi periti e ciò determina un tipo di rapporto che non è né chiaro né limpido e, soprattutto, non fornisce garanzie circa l'utilizzo di un materiale importantissimo, necessario nei procedimenti giudiziari per sostenere accuse e difese. Non ho intenzione di presentare emendamenti, ma forse sarebbe il caso di non lasciarsi sfuggire l'opportunità di introdurre maggiori garanzie, dal momento che affrontiamo il problema dei reati nel settore informatico.

PINTO. Voglio soltanto richiedere un chiarimento al relatore sullo stesso articolo 12 che modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale con l'inserimento di un comma *3-bis*, in cui si prevede che il pubblico ministero, nel caso di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per quale motivo si è avvertita la necessità di introdurre il ricorso a impianti appartenenti a privati? Chi sono inoltre questi privati che dispongono di apparecchiature per la intercettazione, quando invece nessuno potrebbe disporne?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FILETTI, *relatore alla Commissione*. Ribadisco l'esigenza di approvare il disegno di legge al nostro esame quanto prima, senza dunque presentare alcun emendamento.

In ordine alle eccezioni sollevate mi sembra che il Ministro di grazia e giustizia potrebbe rispondere con un apposito atto amministra-

tivo, diretto a tutte le autorità giudiziarie, affinché procedano ad una rotazione dei periti cui affidare le consulenze tecniche. Affronteremo in seguito una modifica del presente disegno di legge con un altro provvedimento.

Sull'osservazione del senatore Pinto voglio precisare che la disposizione sul ricorso ad impianti appartenenti a privati è diretta a permettere che, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui non ci sono impianti per quei fini, sia possibile ricorrere a quelli di privati ai fini di accelerare i tempi della giustizia.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo meritevole di estrema attenzione la questione sollevata dal senatore Zoso e assicuro che mi farò interprete presso il Ministro dell'esigenza prospettata.

Sulla questione dei reati che si potrebbero commettere manipolando materiale informatico, gli articoli 9 e 10 del provvedimento al nostro esame disciplinano relativamente il danneggiamento di sistemi informatici e telematici e la frode informatica, prevedendo delle pene.

Rimane invece aperto il problema della scelta dei periti tecnici che abitualmente svolgono le perizie; si tratta di un settore che per la sua estrema novità dovrà essere disciplinato interamente, ma per ora si deve procedere, per analogia, alla scelta da parte dei magistrati di periti o tecnici ai quali ci si rivolge per un ausilio di qualsiasi tipo durante i processi o le indagini.

CAPPIELLO. Il problema è come provare la frode.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ciò riguarda un altro aspetto ancora. Il disegno di legge al nostro esame prevede come reato la frode informatica e tale caso riguarda anche i periti.

Ribadisco l'attenzione per la questione sollevata dal senatore Zoso e sicuramente ne parlerò con il Ministro, chiedendo un intervento sulle modalità di reclutamento dei tecnici e garanzie affinché non ci siano commistioni fra gli interessi privati e quelli pubblici, che proprio questi tecnici dovrebbero assicurare quando collaborano con i magistrati ad analizzare le prove su supporto informatico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. - (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni».

È approvato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 491 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (*Documenti informatici*). - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

È approvato.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 615-ter. - (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater*. - (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*). - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-*quinquies*. - (*Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico*). - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».

È approvato.

Art. 5.

1. Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

È approvato.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 617-*ter* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 617-sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater».

È approvato.

Art. 7.

1. Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi».

È approvato.

Art. 8.

1. L'articolo 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 623-bis. - (*Altre comunicazioni e conversazioni*). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati».

È approvato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 635-bis. - (*Danneggiamento di sistemi informatici e telematici*). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

È approvato.

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 640-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-ter. - (*Frode informatica*). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

È approvato.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 266-bis. - (*Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche*). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi».

È approvato.

Art. 12.

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati»;

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

COVI. In relazione all'articolo 12 si può ipotizzare l'opportunità di un ordine del giorno che impegni il Governo a disporre di un più elevato livello di tutela dei dati informatici posti a disposizione dei periti; il Ministro cioè dovrebbe dare disposizioni alle procure affinché prima di affidare una perizia venga effettuata una copia del supporto informatico, consentendo in tal modo un maggior controllo.

CAPPIELLO. Anch'io ritengo che le riflessioni del collega Zoso siano importanti e debbono essere concretizzate in un invito al Governo per evitare pericolose e non dimostrabili manomissioni alla documentazione informatica. È vero quanto diceva il sottosegretario Mazzuconi che l'articolo 10 prevede la frode informatica, ma non è facile scoprire tali manomissioni se non procedendo a copiare in precedenza i *floppy-disk*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, concordo pienamente con le osservazioni del senatore Zoso, al quale avevo raccomandato di presentare un ordine del giorno.

ZOSO. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

in sede di approvazione dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1454, recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica",

ritenuta l'opportunità di assicurare la genuinità degli elementi di prova raccolti su supporto informatico, che sempre più frequentemente hanno rilevanza nei procedimenti giudiziari,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché, presso gli uffici giudiziari, prima di disporre qualsiasi esame peritale, si proceda alla riproduzione dei documenti su supporto informatico, trattenendo l'originale presso l'ufficio e consegnando alle parti che ne hanno titolo la copia».

0/1454/1/2

Zoso

CAPPIELLO. Sono fundamentalmente d'accordo con l'ordine del giorno anche se faccio presente l'opportunità di invitare il Governo a richiedere una rotazione di questi consulenti.

MAZZUCCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora dovrebbe essere prevista anche per tutti gli altri consulenti.

CAPPIELLO. In ogni caso si potrebbe inserire nell'ordine del giorno un riferimento alla rotazione.

COCO. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno perchè mi sembra corretto effettuare una riproduzione dei documenti su supporto magnetico e trattenere l'originale presso l'ufficio. Condivido anche io l'opportunità di procedere ad una rotazione dei consulenti, ma forse non è il caso di inserirla nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche io sono d'accordo con l'ordine del giorno così come formulato e contrario a qualsiasi riferimento alla rotazione, in quanto è questione che riguarda i magistrati.

COVI. Sono d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal senatore Zoso al quale voglio aggiungere la mia firma.

DI LEMBO. Anche io lo condivido.

PINTO. Esprimo il mio consenso sull'ordine del giorno circa l'opportunità di procedere ad una riproduzione dell'originale.

FABJ RAMOUS. Sono d'accordo anche io sul contenuto dell'ordine del giorno al quale appongo la mia firma.

CAPPIELLO. Accolgo l'ordine del giorno così come formulato e aggiungo la mia firma.

FILETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra sia emersa una sorta di necessità politica ad accogliere questo ordine del giorno al fine di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame e pertanto il Governo si dichiara disponibile ad accoglierlo. Non abbiamo però risolto il problema sollevato all'inizio, in quanto non abbiamo la certezza che chi riproduce l'originale non lo manipoli all'atto stesso della riproduzione del supporto magnetico. Sono, pertanto, d'accordo con lo spirito di questo ordine del giorno la cui approvazione consente un rapido *iter* del provvedimento, anche se faccio rilevare che il timore che la Commissione ha manifestato in ordine ai periti vale anche per coloro che, all'interno del Palazzo di Giustizia, eseguono la prima riproduzione.

Chi è in grado di riprodurre un dischetto è comunque in grado di farne una trascrizione su supporto cartaceo. Il problema dei periti si riferisce esclusivamente ad un intervento che riguarda particolari codici utilizzati o un'eventuale manomissione degli stessi supporti magnetici, che potrebbe verificarsi prima di un loro esame da parte dei magistrati. Mi domando se, introducendo l'ipotesi di un'ulteriore duplicazione del supporto all'interno del Palazzo di Giustizia, sarebbe possibile eseguire queste operazioni senza ricorrere ad esperti esterni.

Ribadisco la mia disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, anche se permane un certo disagio, perchè non si è ancora acquisita una sufficiente familiarità con questo tipo di prove.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1454/1/2, presentato dal senatore Zoso e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «e di altre forme di telecomunicazione» sono inserite le seguenti: «ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

